

“PRESUPPOSTI E LIMITI DEGLI ACCERTAMENTI CON DELEGA ALLA POLIZIA TRIBUTARIA”

PORDENONE 25 MAGGIO 2012 ¹

Tenente Andrea Gilardenghi
Comandante della Sezione Tutela Economia
Nucleo Polizia Tributaria
Guardia di Finanza di Pordenone

1. LE NORME DI RIFERIMENTO

Nelle cause di separazione e divorzio, e nella materia del diritto di famiglia in generale, **il giudice ha ampi poteri per l'acquisizione di prove circa la determinazione del reddito, del patrimonio e del tenore di vita dei coniugi, finalizzati alla quantificazione dell'assegno di mantenimento o all'adozione dei più opportuni ordini di protezione contro gli abusi familiari:**

- per i **procedimenti di divorzio**, l'art. 5, c.9, L. 01.12.1970 nr.898 ², obbliga i coniugi

¹ Testo dell'intervento effettuato nell'ambito del convegno intitolato "**Indagini patrimoniali nei giudizi di separazione e di divorzio**" organizzato dall'A.I.A.F. – **Associazione italiana Avvocati per la famiglia e per i minori di Pordenone** presso l'Aula Magna del centro Studi di Pordenone (Cinemazero), con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, della Camera Civile di Pordenone e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

² **Articolo 5.**

- 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.*
- 2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.*
- 3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.*
- 4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.*
- 5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.*
- 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.*
- 7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.*
- 8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.*
- 9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.*

a “... **presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune ...**”.

Se sorgono contestazioni “... **il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della Polizia tributaria. ...**”;

- per i **procedimenti di separazione**, l'art. 155 c.c. autorizza il giudice, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, a disporre, “... **ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, un accertamento della Polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi ...**”;
- infine, **qualora la condotta di un coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente**, l'art. 736 bis c.p.c.³ consente al giudice di disporre “... **anche per mezzo della Polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. ...**”.

2. LA POLIZIA TRIBUTARIA.

Cosa è la Polizia Tributaria (P.T.)? La P.T. è identificabile solamente con il Corpo della Guardia di Finanza (d'ora poi indicata solo come G.d.F.)?

Per dare una risposta esauriente a tali quesiti occorre premettere che le origini della P.T. vanno individuate nel dettato del **Regolamento di servizio** emanato con R.D.

10.L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11.Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

³ **Capo V-bis. Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Articolo c.p.c. art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

06.06.1901 n.268, il quale, all'art. 33, definì “... *servizio di Polizia finanziaria ... il complesso delle indagini tendente alla scoperta delle eventuali violazioni alle leggi di finanza, alla ricerca dei mezzi per reprimerle e alla identificazione delle persone che si dedicano a perpetrarle ...*”.

Per lo svolgimento di tale servizio, il successivo art. 55 prevedeva che “... *gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie possono essere autorizzate a vestire l'abito civile ... con uno speciale ordine scritto di travestimento, rilasciato, mediante apposito registro, dal comandante di circolo per gli ufficiali inferiori e dallo stesso comandante o dai comandanti di tenenza per i sottufficiali e per le guardie. Gli ufficiali inferiori possono, in via d'eccezione, vestire l'abito civile anche senza l'anzidetto ordine, nei casi di assoluta urgenza, che essi sono poi tenuti a giustificare ...*”⁴.

La nascita della P.T., dal punto di vista temporale, viene fatta coincidere con l'emanazione del **R.D. 18.01.1923 n. 95** con cui furono introdotte importanti modifiche all'ordinamento del Corpo, consistenti, oltre che nella soppressione dell'Ispettorato Generale della Regia guardia di finanza (art.1), anche nell'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, di un “... **Ufficio Tecnico per la Polizia tributaria** ...”, retto da un ufficiale generale del Corpo e posto alle dipendenze del Comando Generale (art. 2)⁵.

La nuova istituzione fu concepita come “... *contingente di militari in abito civile, per speciali servizi di investigazione e di Polizia ...*”, con una forza organica non superiore ad un decimo di quella complessiva (art. 3), in seguito ridotta ad un cinquantesimo (art. 13 R.D. 31.12.1923 n.3170).

Il coordinamento intermedio tra il centro e le unità elementari di Polizia Tributaria Investigativa. fu inizialmente affidato, in ciascuna legione, ad un ufficiale specializzato, posto a capo del Nucleo di P.T.I. in sede di comando di Legione e direttamente dipendente dal Comando Generale, il quale ebbe il compito di coordinare e disciplinare, nell'ambito dell'intera circoscrizione legionaria, “... *l'esecuzione dei servizi affidati ... al contingente, curando i rapporti con le intendenze di finanza, con gli uffici finanziari e con i comandi di legione ...*” (art. 6 D.M. 10533 del 14.03.1923).

In tal modo, la P.T. veniva posta alle dirette dipendenze del Comando Generale della G.d.F..

Allo scopo di consolidare la funzione e l'apparato della P.T., il Comando Generale del Corpo si fece promotore, negli anni 1925-1926, di alcune importanti iniziative:

- sollecitare l'emanazione di un provvedimento di legge che definisse in maniera specifica e puntuale il quadro dei settori di intervento della P.T. e dei poteri ad essa riconosciuti per l'esercizio delle sue funzioni,
- l'emanazione della “**Istruzione riservata sull'ordinamento e sul servizio della Polizia tributaria investigativa**”, ufficialmente approvata dal Comandante Generale dell'epoca il 01.01.1926. L'istruzione in argomento costituì un ponderoso compendio di direttive per l'esecuzione dell'attività di servizio della P.T. in tutti i settori di intervento, con particolare riferimento alle prescrizioni, alle norme e le avvertenze che dovevano regolare “**la funzione (della P.T.) nel campo applicativo**”, nonché “**i doveri di reciproca collaborazione tra reparti ordinari e Nuclei**”.

⁴ L'ordine di travestimento era già previsto dall'art.134 del regolamento organico - **R.D. 13.11.1862, n. 989**.

⁵ Il Comando Generale, con circolare del 14.06.1923, fissò nel 1° luglio 1923 la data di attivazione della P.T..

Tra la fine del 1928 e l'inizio del 1929 videro la luce due importanti riforme destinate a produrre duraturi effetti sulla **P.T.** investigativa attuate:

- la prima col **D.M. 30.11.1928**, la più importante:
 - stabilì che anche i Nuclei di **P.T.I.**, al pari dei reparti volanti del Corpo, avessero piena funzione repressiva nel territorio del Comune di loro residenza e che in tale territorio fosse contestualmente limitata la competenza di altri reparti, in modo da evitare il sovrapporsi di interventi operativi;
 - determinò, di fatto, la morte della **P.T.I.** e la nascita della **P.T.** così come essa si presenta ai giorni nostri;
- la seconda con la **L. 07.01.1929, n.4** di cui si serba maggiore considerazione e memoria, essendo ritenuto il più rilevante provvedimento ai fini dell'esaltazione del ruolo della **P.T.**.

La **L.4/1929**:

- non ebbe riflessi altrettanto degni di nota sull'istituto della **P.T.** in quanto la singolare e fondamentale funzione a cui doveva presiedere era costituita dalla definizione di un organico ed omogeneo quadro normativo nell'ambito del diritto punitivo e processuale tributario. Il posto, riservato in tale quadro alla **P.T.** è di tutta considerazione, ma, in realtà, era già assicurato al Corpo dalla prassi;
- si limitò a sancire, normativamente, una situazione di fatto già consolidatasi poiché con il **R.D.L. 63/1926** i poteri degli uffici finanziari erano stati estesi anche agli appartenenti alla **P.T.**.

L'attribuzione della qualifica di ufficiali ed agenti di **P.T.** a tutti gli appartenenti al Corpo della **G.d.F.**, operata dalla **L. 4/1929**, evitò che l'esercizio dei detti poteri rimanesse appannaggio dei soli appartenenti ai Nuclei di **P.T.**.

L'art. 31 della **L. 07.01.1929, n.4** stabilì che:

“1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli (sottufficiali) 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza.

2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanziari' della Guardia di finanza.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.”.

Per cui gli appartenenti alla G.d.F. pur costituendo, primariamente e permanentemente, gli organi di P.T., non sono gli unici, poichè la medesima qualifica è riconosciuta, nei limiti delle specifiche attribuzioni, anche ad altri soggetti, appartenenti ad Amministrazioni diverse alle quali la legge attribuisce la funzione di accertare determinati reati, che siano quelli di matrice tributaria o abbiano comunque attinenza con la materia medesima.

Pertanto, va tenuto conto che, sia pure in via residuale, potrebbero essere destinatari di deleghe di indagine da parte del giudice civile nel contesto in esame anche organi diversi dalla G.d.F..

Attualmente la locuzione in analisi è rinvenibile nella denominazione di alcuni particolari reparti investigativi del Corpo in parola: si tratta dei Nuclei di **P.T.**, che hanno

sede in tutti i capoluoghi di regione o di provincia e che hanno competenze particolari nel contrasto a determinate forme di criminalità economica e finanziaria.

Potrebbe, allora, porsi il dubbio se soltanto questi Reparti possano essere legittimamente destinatari di una delega di indagine da parte del giudice ai sensi della legge sul divorzio.

La risposta è negativa in quanto il legislatore ha inteso fare riferimento alla struttura organizzata e professionalmente attrezzata di coloro che, normalmente, svolgono indagini di questo tipo.

Quindi, possono essere a tal fine delegati, nell'ambito della G.d.F., tutti i Reparti, avuto riguardo alla rispettiva competenza territoriale.

Ai fini della determinazione del Reparto del Corpo competente costituisce un utile elemento di riferimento il domicilio fiscale del soggetto nei cui confronti vengono richieste le indagini medesime.

La **G.d.F.** è un corpo di polizia ad ordinamento militare posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attuale assetto della **G.d.F.** è sancito dal **D.Lgs. 68/2001** che Le attribuisce due ordini di funzioni:

- a) di polizia economica e finanziaria e di controllo della spesa pubblica;
- b) di polizia giudiziaria, di polizia giudiziaria militare, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia militare e di sicurezza, nonché di concorso alla difesa politico-militare della Nazione.

Per cui il Corpo della **G.d.F.** ha una duplice natura:

- a) di **polizia economica** nei limiti in cui il decreto le affida il compito di assicurare la ricerca e la denuncia delle violazioni che ledono le regole stesse di funzionamento dell'economia, della concorrenza e del mercato;
- b) di **polizia finanziaria** in quanto è chiamata a prevenire e reprimere gli illeciti afferenti l'acquisizione, la gestione e l'impiego delle risorse necessarie per i beni ed i servizi pubblici.

Il **D.Lgs. 68/2001** precisa, poi, che “... ***nell'espletamento dei compiti di cui allo stesso art. 2, i membri della Guardia di Finanza si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32⁶ e 33⁷, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e***

⁶ **Art. 32 Poteri degli uffici**

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

- 1) *procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;*
- 2) *invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del*

- verbale;
- 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso ;
 - 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - 5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
 - 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
 - 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
 - 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
 - 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
 - 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un

determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo ;

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. (204)

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. (205) (212)

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). (206) (213)

Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

7

Art. 33 Accessi, ispezioni e verifiche

Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio .

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria .

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al

successive modificazioni, 51⁸ e 52⁹, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.

Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: ... omissis ...

8 Art. 51 Attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto

1. *Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse (429) e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli Uffici stessi. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.*
2. *Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:*
 - 1) *procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;*
 - 2) *invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;*
 - 3) *inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;*
 - 4) *invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;*
 - 5) *richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;*
 - 6) *6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;*
 - 6-bis) *richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di*

una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; (433) (442)

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. (438)

3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
5. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

⁹ **Art. 52 Accessi, ispezioni e verifiche**

- 1) Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

modificazioni. ...”.

Pertanto è consentito l'impiego dei poteri previsti dal **D.P.R. 600/1973** e del **D.P.R. 633/1972** ¹⁰ anche al di fuori del settore tributario per il quale tali norme sono

- 2) *L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.*
- 3) *E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale .*
- 4) *L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.*
- 5) *I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.*
- 6) *Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.*
- 7) *I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.*
- 8) *Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.*
- 9) *In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.*
- 10) *Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.*
- 11) *Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.*

¹⁰ **Art. 63 Collaborazione della Guardia di finanza**

- 1) *La Guardia di finanza coopera con gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria .*
- 2) *Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli Uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.*
- 3) *Gli Uffici finanziari e i Comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e*

state emanate.

L'estensione si giustifica sulla base della identità di interessi tutelati.

Nel settore tributario e negli altri settori di intervento della **G.d.F.** viene tutelato il bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'U.E...

È, perciò, consentito e limitato l'utilizzo dei poteri tributari solo ai compiti affidati al Corpo dal **D.Lgs.68/2001**.

Pertanto atteso il contenuto dell'**art. 2, c.4**, suddetto si ritiene che il medesimo sia norma eccezionale non applicabile al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'articolo di legge in esame.

Ne consegue che la **G.d.F.** per l'assolvimento di compiti diversi da quelli di cui all'**art. 2**, in assenza di diversa disposizione normativa, non potrà usare i poteri tributari.

Solo a seguito di tale ricostruzione è possibile comprendere quali siano i poteri che il corpo può esercitare, ove sia delegato dal giudice, per effettuare indagini ai sensi degli **artt. 5 c.9, L. 898/1970, 155 u.c. c.c. e 736-bis c.p.c.**

3. I PRESUPPOSTI DELLE INDAGINI DELEGATE ALLA POLIZIA TRIBUTARIA.

In base al disposto degli **artt. 5, c.9, L. 898/1970, 155 u.c. c.c. e 736-bis c.p.c.** si può affermare che il potere del tribunale per disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, presuppone essenzialmente due condizioni:

- **l'insufficienza della documentazione depositata, in base alla quale non sarebbe possibile stabilire le condizioni reddituali dei coniugi;**
- **la contestazione dei redditi indicati da uno dei coniugi da parte dell'altro affermando la sussistenza di cespiti patrimoniali o comunque di altre attività fonte di redditi non palesate, ma comunque esistenti e da far rientrare nel computo totale ai fini della corretta definizione dell'assegno di mantenimento.**

Quindi la contestazione non può esaurirsi, *sic et simpliciter*, come chiarito in giurisprudenza, nella semplice negazione delle risultanze in atti ma deve essere supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza, sicché nel giudizio per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio, l'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di disporre indagini di **P.T.** in ordine alla consistenza dei patrimoni ed alla entità dei redditi degli ex coniugi presuppone la formulazione ad opera delle parti di istanze articolate su elementi di fatto specifici non del tutto sforniti di riscontro.¹¹

Il giudice potrà disporre gli accertamenti da parte della P.T. solo in presenza di una contestazione ben articolata.

4. CARATTERI E NATURA DELLA DELEGA ALLA POLIZIA TRIBUTARIA.

A I CARATTERI DELLA DELEGA

Il conferimento dei poteri costituisce una facoltà del collegio che presenta il carattere dell'**eccezionalità** e della **residualità**.

Gli **artt. 5, c.9, L. 898/1970, 155 u.c. c.c. e 736-bis c.p.c.** stabiliscono che, al

verifiche intraprese. L'Ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.

¹¹ Vds. ad esempio: Corte di Cassazione sentenza nr.496/1996.

verificarsi dei presupposti sopra evidenziati, il giudice dispone indagini.

Il soggetto titolare delle stesse, perciò, è l'autorità giudiziaria civile, la quale potrà avvalersi se del caso della **P.T.**.

Interpretando letteralmente e sistematicamente la locuzione utilizzata dal legislatore, si conferma quanto precedentemente affermato: **l'intervento della polizia tributaria è non ordinario, in quanto il giudice potrà eventualmente** (cioè soltanto in alcuni casi) **valersi anche** (e perciò non solo) **di soggetti con tali qualifiche.**

Pertanto il giudice non dovrà sempre avvalersi né dovrà utilizzare come potenziale sorgente probatoria solo l'esito delle indagini esperite dalla **P.T.**.

Tale interpretazione è avallata anche dal fatto che il legislatore quando ha voluto indicare l'intervento di un altro organo quale *modus* tipico di esercizio di una facoltà lo ha fatto *apertis verbis*.

In tal senso si veda, ad esempio, l'articolo unico del **D.P.R. 22.09.1963 nr.1886** per cui *“... il Ministero dell'industria e del commercio provvede agli accertamenti tecnici ed economici sulle intese e sulle posizioni dominanti attuate nel territorio nazionale, fornendo altresì la necessaria assistenza nell'espletamento di analoghi accertamenti agli agenti commissari all'uopo delegati dalla Comunità Economica Europea. A tal fine il Ministro per l'industria ed il commercio affida i singoli incarichi a funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria o ad altri funzionari della carriera direttiva dei servizi competenti per la specialità della indagine richiesta, nonché a funzionari del ruolo direttivo degli uffici provinciali dell'industria e del commercio. **Qualora gli interessati si rifiutino di fornire le notizie richieste o di sottoporre all'esame libri e documenti aziendali o impediscano l'accesso nelle sedi e stabilimenti dell'impresa, ed in ogni caso di necessità, i funzionari incaricati possono richiedere l'assistenza degli agenti della polizia tributaria che è tenuta ad eseguire, con i poteri e le modalità stabilite dalle leggi vigenti per i suoi compiti di istituto gli accertamenti richiesti dai funzionari predetti in base al mandato del Ministro per l'industria ed il commercio.**”*

La giurisprudenza, con una sentenza relativa alle deleghe in caso di scioglimento di matrimoni, accetta questa posizione *“In tema di divorzio, l'art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza”*¹².

È perciò il giudice ad effettuare le indagini, il **dominus**, *i.e.* colui che in via ordinaria cerca di ricostruire la realtà effettiva, facendola risultare e risaltare nel processo.

Tuttavia, se del caso, in via del tutto eccezionale, può avvalersi della P.T..

L'eccezionalità della delega è poi avvalorata dal fatto che il giudice, in via ordinaria, può disporre di consulenti tecnici, nel caso in cui la complessità e la settorialità degli accertamenti richiedano l'intervento di soggetti specializzati al fine di dirimere i dubbi e le problematiche scaturenti dalla situazione contingente e/o dalle eccezioni delle parti.

¹² Cass. civ., sez. I, 21-05-2002, n. 7435 - Pres. Saggio A - Rel. Luccioli Mg - P.M. Gambardella V (conf.) – Fruscione c. D'Addino ed altro.

La norma che rimanda alla potestà di avvalersi della consulenza tecnica di un esperto è l'**art. 61 c.c.**¹³.

Le indagini di **P.T.** sono un mezzo istruttorio che può essere disposto solo qualora il Giudice lo ritenga rilevante, necessario per la decisione e non meramente defatigatorio.

Nel merito si richiama, ad esempio, l'orientamento espresso dal **Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 9 febbraio 2006)**, che ha respinto la richiesta di indagini di **P.T.** ritenuta “**defatigatoria, pretestuosa ed esplorativa (perché tesa a supplire all'onere probatorio del ricorrente)**” in quanto il ricorrente si era limitato a contestare le dichiarazioni dei redditi della controparte “**senza addurre alcun elemento di prova (nemmeno sotto forma di «principio di prova»)**” che inducesse a dubitare della veridicità delle dichiarazioni fiscali della resistente (anzi furono proprio i testi del ricorrente a confermare a favore della controparte fonte ed entità degli introiti da quella percepiti).

Inoltre vi sono varie decisioni della **Corte di Cassazione** a conferma dell'assunto sopra riportato secondo cui:

- *“In tema di divorzio, il potere del Tribunale ... di avvalersi pure della Polizia Tributaria, come prevede espressamente l'art. 5, comma nono, della medesima legge ... rientra nella sua discrezionalità e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche” (nr.8417/2000);*
- *“In tema di divorzio, l'art. 5, ... non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza” (nr.7435/2002);*
- *“L'esercizio di tale potere di disporre indagini patrimoniali con l'avvalimento della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche” (nr.10344/2005).*

Un'ultima riflessione riguarda l'**art.155 c.c.** come novellato dalla **L.54/2006**.

Solo una sua lettura poco attenta farebbe escludere l'accertamento del tenore di vita mantenuto limitando l'indagine “solo” ai beni e ai redditi.

In realtà non si è affatto impedito di raccogliere elementi che dimostrino l'effettiva

¹³ **“Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.**

Il successivo articolo dispone che **“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e segg., e degli artt. 441 e 463”.**

L'attività del consulente è invece disciplinata dall'**art. 194 c.p.c.** **“Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”.**

rispondenza delle dichiarazioni fiscali al tenore di vita del genitore onerato del contributo al mantenimento.

Sotto un profilo logico-sistematico, sarebbe assurdo consentire un'ingerenza più penetrante nelle cause per la determinazione dell'assegno divorzile e, nel contempo, escludere il medesimo controllo nell'ambito dei procedimenti tesi all'emanazione di provvedimenti di natura economica in favore dei figli (nei quali il Giudice agisce “**con esclusivo riferimento all'interesse ... materiale**” della prole).

Quindi l'accertamento sul tenore di vita del genitore può essere compiuto, o interpretando unitariamente il combinato disposto degli **artt. 155 u.c. c.c. e 5, c.9, L.898/1970** oppure interpretando quest'ultima norma analogicamente.

In effetti si può sostenere che la **L. 54/2006** ha solo specificato che le conseguenze dell'accertamento debbono essere trattate dal Giudice e non dalla **P.T.**: a quest'ultima è demandato il compito di acquisire gli elementi “**concreti**” (attinenti ai redditi e ai beni) mentre all'organo giudicante compete la valutazione sul “**tenore di vita**” desumibile dai dati acquisiti.

La nuova formulazione dell'**art. 155 c.c.** permette inequivocabilmente di estendere le indagini ai beni di soggetti terzi rispetto alle parti processuali; il tenore letterale della disposizione non preclude accertamenti riguardanti anche i redditi “**intestati**” ai terzi, i quali possono assumere notevole rilevanza dato che spesso si è assistito a un considerevole aumento nel reddito dei familiari del coniuge onerato, inversamente proporzionale alla riduzione degli introiti percepiti da quest'ultimo.

L'**art. 155 u.c. c.c.** prevede che l'accertamento della **P.T.** si svolga “**sui redditi e sui beni oggetto della contestazione**”: il legislatore lascia intendere che la controparte processuale debba aver previamente messo in discussione (*i.e.* “**contestato**”, così come già previsto dall'**art.5 c.9 L.898/1970**) le altrui dichiarazioni sulla situazione economica prospettata.

In realtà, già nel vigore della **L.898/1971**, la dottrina era propensa all'impiego di indagini mirate nei confronti dei terzi, purché tese a chiarire la “**distinzione fra il soggetto al quale il bene (qualunque esso sia) sostanzialmente appartiene e la diversa apparenza esterna circa la titolarità del medesimo**” poiché “**la multiforme fantasia degli operatori del settore ... ha messo a punto un variegato campionario di opzioni attraverso le quali rendere sempre più labile il legame fra il bene e il soggetto al quale lo stesso appartiene**” (facendo ricorso oltre che allo schermo societario, all'impiego di società fiduciarie).

Una **consolidata giurisprudenza di legittimità** attribuisce alle dichiarazioni dei redditi **mero valore indiziario**:

- “*La dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale mirando a normalizzare ed a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente, sicché in relazione alla sua natura ed allo scopo precipuo per il quale è formata essa non è riferibile con eguale valore a rapporti estranei al sistema tributario e non può quindi avere effetto probatorio vincolante per il giudice chiamato a decidere una controversia ... Tale dichiarazione e gli atti ad essa connessi, se prodotti in giudizio, hanno invece carattere di semplici elementi indiziari lasciati alla discrezionale valutazione del giudice del merito che può legittimamente disattenderli fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici*” (**Cass. 11953/1995**);
- “*Le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario non rivestono valore*”

vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderli, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (Cass. 9806/2003).

La disposizione ex **art.155 c.c.** trova applicazione anche a tutela dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, al fine della determinazione dell’assegno in loro favore, ex art. 155 quinquies c.c..

Pertanto l’**art.155 u.c. c.c.**, come novellato dalla **L.54/2006**, va coordinato con il disposto dell’**art. 5 L.898/70**, in quanto:

- riguarda solo i provvedimenti relativi ai figli, cosicché l’**art.5** citato continua a trovare applicazione limitatamente all’assegno richiesto dal coniuge debole;
- prevede che l’accertamento della **P.T.** si svolga sui redditi e sui beni oggetto della contestazione.

Le indagini saranno disposte qualora risulti una significativa discrasia tra il reddito dichiarato e quanto sia emerso in giudizio, anche a livello indiziario, circa il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ed in generale la situazione patrimoniale della famiglia.¹⁴

L’accertamento delegato alla **P.T.** dovrà essere circoscritto all’accertamento dei fatti allegati dalle parti e formulato nel modo più possibile analitico al fine di individuare le situazioni da approfondire.

Sebbene detta norma non contempli più “**l’eccezionalità**” dell’esercizio del potere (prevista dall’**art. 5 L.898/70**), essa appare conseguenza del principio della disponibilità delle prove di cui all’**art.115 c.p.c.** che, coordinato con le successive disposizioni dello stesso codice, **configura il ricorso all’esercizio dei poteri officiosi come eccezionale e obbliga il giudice a “graduare” la propria ingerenza nella sfera privata delle parti.**

B LA NATURA DELLA DELEGA CONFERITA DAL GIUDICE ALLA P.T..

Si tratta, in concreto, di stabilire se tale attività sia di tipo amministrativo, e quindi sia da annoverare fra le attività tipiche della **P.T.** ovvero se si tratti di un intervento da ricondurre all’area giurisdizionale, in quanto atto disposto dal giudice.

Il problema, probabilmente il più controverso dell’intera materia, non è certamente di poco conto, in quanto a seconda della soluzione prescelta porterà a conclusioni diametralmente opposte in tema di poteri esercitabili da parte dell’organo inquirente, di diritti e doveri del soggetto passivo delle “**indagini**”, di effetti dell’attività e di tutela giurisdizionale avverso i relativi esiti.

Al fine di comprendere quanto detto occorre, perciò, domandarsi:

- quali atti di “**indagine**” il giudice civile può autonomamente porre in essere, in quanto proprio quelli saranno delegabili alla **P.T.**,
- se il giudice può svolgere (e quindi delegare) delle “**verifiche fiscali**” in senso proprio ovvero se l’ordinamento, piuttosto, non gli riconosca altri poteri, altrettanto incisivi ma tutt’affatto diversi dalle “**verifiche fiscali**”. Questo in particolare a seguito delle novità apportate dal legislatore del 2006.

Il meccanismo della delega presuppone necessariamente che l’atto delegabile rientri nella sfera di attribuzioni giuridicamente riconosciute dall’ordinamento all’organo

¹⁴ “**E’ in questi casi che ... se ... le informazioni economiche fornite dai genitori non appaiono sufficientemente documentate, ... è perciò legittimo il sospetto che il patrimonio e/o il reddito di uno dei genitori siano stati intenzionalmente occultati**”. GRAZIOSI

delegante.

Ma per dare una risposta compiuta occorre comprendere cosa sia una verifica fiscale e qual è la differenza rispetto alle indagini e/o accertamento della P.T. disciplinato dalle norme in esame.

In base al vigente quadro normativo e ad una consolidata giurisprudenza e prassi la **verifica fiscale** è definita quale **attività ispettiva, posta in essere dalla G.d.F. e dall’Agenzia delle Entrate, che si concretizza in un sub procedimento di carattere amministrativo**¹⁵:

- *fondata sulla preliminare attività di intelligence e di analisi;*
- *finalizzata ad acquisire ed a comunicare all’Autorità amministrativa titolare del procedimento di accertamento delle imposte e di applicazione delle sanzioni, dati, elementi e notizie utilizzabili per la determinazione delle basi imponibili fiscalmente rilevanti e delle imposte nonché per l’irrogazione di sanzioni, mediante l’esercizio di potestà ispettive particolarmente incisive e penetranti;*
- *estesa alle situazioni più significative della posizione fiscale relativa ad un determinato contribuente, che hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile di quest’ultimo e/o ai fini della quantificazione dell’imposta, nonché del corretto adempimento degli obblighi fiscali, di qualsiasi natura, posti a carico dello stesso;*
- *avente caratteristiche di flessibilità ed adattabilità, sia rispetto alle risultanze della pregressa attività di intelligence e di analisi e, quindi, agli obiettivi dell’azione ispettiva, sia in relazione alle caratteristiche del contribuente interessato, alla attività da questo esercitata, alle diverse modalità di esercizio di quest’ultima ed alle connesse implicazioni di rilevanza fiscale;*
- *in quest’ultimo contesto, fondata sull’adozione di metodologie istruttorie adeguatamente calibrate rispetto all’input di ogni diverso intervento ed orientate verso ogni genere di fenomenologia illecita che caratterizza il settore fiscale, quali, segnatamente, quelle riconducibili alle quattro macrocategorie tipiche:*
 - . *dell’**evasione parziale**, consistente nella parziale inottemperanza agli obblighi fiscali, posta in essere dai contribuenti che presentano le dichiarazioni annuali dei redditi, IVA ed IRAP ma omettono di evidenziare una parte della base imponibile;*
 - . *dell’**economia sommersa**, che si identifica nella completa inottemperanza agli obblighi di presentazione della dichiarazione annuale da parte dei cosiddetti “evasori totali”, nonché nel ricorso al lavoro nero o irregolare da parte di imprese inserite nell’economia legale;*
 - . *della **frode fiscale**, comprensiva delle condotte che configurano violazioni tributarie rilevanti anche sul piano penale;*
 - . *dell’**elusione fiscale**, che riguarda le forme di aggiramento degli obblighi fiscali, generalmente attraverso il compimento di atti ed operazioni privi di valide ragioni economiche e finalizzati unicamente a conseguire indebiti risparmi d’imposta.*

Quale sub-procedimento amministrativo di natura tributaria, la verifica soggiace, oltre che alle disposizioni delle singole leggi d’imposta, alle regole contemplate dalla L. 212/2000 e, per il tramite del procedimento amministrativo di accertamento nel quale la stessa si inquadra in funzione istruttorie e propedeutica all’emanazione del provvedimento finale, a quelle del Capo I della L.

¹⁵ Tra gli altri vds. Circ. 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

241/90; in questa prospettiva, le verifiche:

- possono essere avviate solo in funzione della finalità di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti tributari;
- devono essere improntate a criteri di legalità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
- devono essere eseguite nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie concesse al contribuente sottoposto a controllo;
- costituiscono espressione del doveroso esercizio di una pubblica funzione, basata su precisi riferimenti normativi, anche di carattere costituzionale e, in quanto tali, devono essere sviluppate con quel grado di completezza ed esaustività adeguato alle circostanze.

Le verifiche possono essere distinte prendendo a base differenti parametri, che tengono conto sia delle peculiarità delle attività ispettive da svolgere sia delle caratteristiche proprie dei contribuenti interessati; le diverse modalità di classificazione degli interventi rispondono anche ad esigenze di varia natura, che sono connesse:

- al processo periodico di pianificazione, programmazione e controllo delle azioni di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
- alle procedure di rendicontazione statistica e di misurazione dell'impegno operativo sostenuto dai reparti del Corpo;
- ai meccanismi di coordinamento con gli altri Organi dell'Amministrazione finanziaria deputati all'esercizio delle attività di vigilanza.

Avuto riguardo alle possibili fonti d'attivazione delle attività ispettive, le verifiche possono essere distinte tra **verifiche d'iniziativa** e **verifiche a richiesta**.

Sono **d'iniziativa** gli interventi condotti nei confronti di soggetti selezionati in base ad un processo decisionale che si compie all'interno del reparto interessato, ovvero avviati sulla base di richieste, attivazioni o ogni altro genere di input proveniente da altri reparti del Corpo, da Comandi Superiori, dai Reparti Speciali o dal Comando Generale; in altri termini, sono da considerarsi d'iniziativa tutti gli interventi le cui fonti di innesco risultino provenienti dall'interno della G.d.F., quale che sia il reparto o l'articolazione che vi procede.

Per configurare una verifica d'iniziativa, oltre agli elementi autonomamente raccolti da qualsiasi reparto o articolazione operativa del Corpo, rilevano anche tutti gli ulteriori input di fonte esterna che, concretizzandosi in una segnalazione, possono esser rivelatori di una potenziale pericolosità e rischiosità fiscale dei contribuenti e, in quanto tali, possono essere autonomamente utilizzati dalla G.d.F. per avviare un intervento d'iniziativa.

Di contro, le **verifiche a richiesta** si identificano in tutti gli interventi ispettivi esplicitamente disposti o richiesti, a livello centrale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, o, a livello periferico, dai singoli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; al riguardo, appare il caso di precisare che, ai sensi degli **artt. 33 c.3 D.P.R. 600/1973 e 63 c.1 D.P.R. 633/1972**, la G.d.F. può procedere, oltre che d'iniziativa, anche su richiesta degli uffici – eventualmente anche mediante l'esecuzione di una verifica – all'acquisizione e al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni fiscali.

Va adeguatamente posto in chiaro risalto che solo in tali circostanze, appunto espressamente previste dalla legge, può essere richiesto ai reparti del Corpo di procedere all'esecuzione di una verifica nei termini sopra definiti; altri Organi pubblici,

che peraltro possono risultare obbligati a trasmettere notizie di rilevanza fiscale acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale ex **art. 36 D.P.R. 600/73**, possono “solo” segnalare alla Guardia di Finanza fatti e circostanze che, opportunamente vagliate dal competente reparto, potrebbero determinare il convincimento dell'opportunità di intraprendere un'attività ispettiva, ma non possono in alcun modo richiedere che tale attività sia necessariamente posta in essere.

A tale principio, fanno eccezione, pur non essendo riconducibili a verifiche in senso tecnico, le “**verifiche richieste**” dal Procuratore della Repubblica, dal direttore della D.I.A. e dal Questore, **sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso**.

Quindi la verifica fiscale è attività ispettiva amministrativa facente parte integrante del procedimento amministrativo di “accertamento tributario” volto a determinare la correttezza della determinazione dell'an e del quantum dell'obbligazione tributaria pendente in capo al contribuente.

L'**accertamento tributario**, in linea generale, si chiude tendenzialmente con l'emissione di un “**avviso di accertamento**” (avente natura di provvedimento amministrativo che conclude il procedimento amministrativo iniziato con la verifica fiscale) sul quale si fonda l'eventuale pretesa erariale qualora il soggetto verificato, e successivamente sottoposto ad accertamento, non si sia dimostrato “**virtuoso**”.

Inoltre occorre osservare che gli **artt. 32 D.P.R. 600/1973** e **52 D.P.R. 633/1972** sono norme strumentali del procedimento tributario di accertamento che conferisce determinati poteri istruttori al soggetto titolare di tale procedimento: l'**Agenzia delle Entrate**.

La **G.d.F.**, quale organo istituzionalmente ausiliario, collabora con l'Ufficio nell'attività istruttoria, essendo titolare dei medesimi poteri istruttori riconosciuti all'Ufficio.

Non si tratta, peraltro, di poteri autonomamente riconosciuti alla **G.d.F.**, ma ad Essa riconosciuti in quanto organo ausiliario dell'Amministrazione finanziaria.

Ergo non è comprensibile comprendere come tali poteri possano essere utilizzati dalla **G.d.F.** al di fuori del contesto naturale in cui questi devono e possono operare.

Come è già stato detto in precedenza, per l'espletamento dei compiti individuati dall'**art.2, c.2, D.Lgs. 68/2001** il decreto medesimo al successivo **c.4** precisa che “... **nell'espletamento dei compiti di cui allo stesso art. 2, i membri della Guardia di Finanza si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.** ...”.

Ciò vuol significare che, seppure è consentito l'impiego dei poteri previsti dal **D.P.R. 600/1973** e del **D.P.R. 633/1972** anche al di fuori del settore tributario per il quale tale norme sono state emanate, **il loro utilizzo è consentito e limitato l'utilizzo dei poteri tributari solo a i compiti affidati al Corpo dal D.Lgs.68/2001;**

Pertanto l'art. 2 c.4 de qua è norma eccezionale non applicabile al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'articolo di legge in esame.

Tanto sopra chiarito si è dell'avviso che al quesito debba darsi risposta negativa e che il riferimento letterale all'“**accertamento tributario**” nell'art. 155 u.c. c.c. sia da intendersi in senso **atecnico**.

In conclusione, il Giudice civile può disporre un “**accertamento tributario**” diverso da quello condotto dall'A.F. e che con quello ha solo alcuni elementi di

contiguità, costituiti dalle potestà di controllo che possono essere esercitati dall’A.G.: difatti, alla luce del disposto dell’**art. 155 u.c. c.c.** si deve ritenere che il Giudice, **in base alle facoltà concesse al medesimo dal codice di procedura civile**, abbia ***mutatis mutandis*** gli stessi poteri che il **D.P.R. 600/1973** e il **D.P.R. 633/1972** attribuiscono all’Agenzia delle Entrate e ai militari della **G.d.F.** (procedere ad accessi ed ispezioni, inviare richieste di esibizione di atti, richiedere copie o estratti di documenti detenuti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, acquisire scritture contabili, ecc.) **ma non la possibilità di attivare l’intervento della P.T. con i poteri previsti dai Decreti tributari sopra richiamati.**

Inoltre le differenti formulazioni dell’**art.5 c.9 L.898/1970** e dell’ **art. 155 u.c. c.c.** laddove si afferma da un lato che “... ***il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita*** ...” e dall’altro “... ***il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni, anche se intestati a soggetti diversi.***” sono più terminologiche che fattuali attesa la sostanziale coincidenza delle locuzioni “***redditi***” e l’uso del termine “***accertamento***” in luogo di “***indagini***” e di “***beni***” al posto di “***patrimoni***” e “***effettivo tenore di vita***”.

Il termine “***beni***” deve essere inteso nella sua accezione logica che abbraccia **beni mobili** (anche il denaro e i beni mobili registrati) e **beni immobili** e quindi il “***patrimonio***”.

Per quel che concerne le supposte differenze tra indagini sull’ “***effettivo tenore di vita***” e l’accertamento sulla disponibilità di “***redditi e beni, anche se intestati a soggetti diversi***” anche qui nella sostanza nulla muta atteso che disporre di beni (mobili e immobili) e redditi/rendite fittiziamente intestati a soggetto terzo altro non è che un’indagine sul tenore di vita, ossia sullo stile di vita effettivamente tenuto dal coniuge economicamente più forte e “***contestato***” da quello più debole.

Pertanto sulla base di una interpretazione sistematica delle norme in esame, di quella civilistica e di quelle di carattere tributario (disciplinate dal **D.P.R. 600/1973** e dal **D.P.R. 633/1972**) si può affermare che essendo la verifica attività di natura amministrativa e non giurisdizionale, avente finalità totalmente diverse rispetto all’accertamento della P.T. previsto dall’**art.155 u.c. c.c.** e alle indagini di cui agli **artt. 5 c.9, L. 898/1970** e **736-bis c.p.c.**, in quanto:

- è volta a stabilire l’adempimento del riconoscimento di prestazioni alimentari a favore del coniuge o dei figli,
- è retta da norme e principi che non combaciano con quelli dettati per il procedimento amministrativo,
- ha esiti diversi poiché mentre la verifica fiscale si conclude con l’acquisizione di elementi utili sotto il profilo tributario, gli elementi raccolti nel corso delle indagini della P.T. potrebbero essere non rilevanti fiscalmente ma assai significativi per la valutazione delle potenzialità economiche del soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini,¹⁶

¹⁶ A tal proposito si veda ad esempio **G. SERVETTI** la quale in “***La valutazione delle condizioni economiche dei coniugi nel quadro dei provvedimenti concernenti gli assegni di separazione e divorzio, la pensione e l’indennità di fine rapporto.***” - relazione all’incontro di studio del C.S.M. “Temi attuali del diritto di famiglia”, Frascati, 28-30 ottobre 1999, pag. 15, disponibile sul sito Internet <http://www.csm.it>, rileva che “... ***l’accertamento patrimoniale demandato dal giudice civile non deve essere sterile e limitato agli elementi di immediata cognizione, ma deve considerare anche tutti quei dati che, pur evidenziando una situazione non più sanzionabile ai sensi delle vigenti norme di diritto tributario, per effetto del decorso dei termini o per intervenute disposizioni di definizione agevolata, possono essere indicativi di una capacità reddituale e/o patrimoniale in tutto o in parte***”

la risposta al quesito è obbligata: il giudice civile non può svolgere controlli o ispezioni fiscali tipicamente detti e, quindi, non potrà delegarne l'effettuazione ad altri organismi, quindi alla Polizia Tributaria.

Questo non solo perché vi è carenza di potere delegabile ma anche perché, pur tutelando un interesse pubblicistico:

- le norme fiscali hanno carattere eccezionale, essendo previste per esigenze di tutela del bilancio, ed in quanto tali si applicano solo in presenza di un'espressa previsione normativa;
- nella materia del diritto di famiglia, invece, lo scopo degli eventuali accertamenti tributari non è la tutela del bilancio, bensì la quantificazione dell'assegno di mantenimento e quindi gli accertamenti sul reddito, sui beni, sul patrimonio e sul tenore di vita dei coniugi sono perciò strumentali alla determinazione dell'assegno.

In conclusione avuto riguardo alla natura strettamente giudiziaria ed alle precipue finalità per cui sono delegate le indagini, queste non possono qualificarsi come attività amministrativa di natura fiscale ma di natura giurisdizionale.

C CONTENUTO DELLA DELEGA CONFERITA DAL GIUDICE ALLA P.T..

Solitamente quanto più generici e vaghi sono i provvedimenti con cui il Tribunale, su istanza delle parti, dispone indagini alla P.T. tanto più sarà difficile per quest'ultima fornire una risposta che possa risultare effettivamente d'ausilio alla *causa petendi*.

Le indagini, al contrario, saranno tanto più proficue quando più saranno specifiche e puntuali le deleghe emesse dall'A.G. in relazione ai suggerimenti ed alle istanze (fondate e dimostrabili) avanzati dal coniuge più debole.

Occorre, però, evitare indagini esplorative da parte della P.T. o che, comunque, si riducano ad una duplicazione inutile di quelle già autonomamente esperibili dal Giudice o dal consulente tecnico.

La P.T. nei procedimenti di separazione/divorzio assume le funzioni di ausiliario qualificato del giudice e alla luce dell'attuale quadro normativo può solo adiuvarne il giudice nel compimento delle sue mansioni in quanto i campi d'indagine debbono essere determinati nel processo.

5. LE INDAGINI DELEGABILI ALLA POLIZIA TRIBUTARIA.

Le norme in esame attribuiscono alla P.T. poteri di indagine su ordine del giudice nell'ambito del diritto di famiglia, tuttavia, sono formulate in modo generico e non indicano specificamente i poteri ed i limiti di azione della P.T..

Allora quali sono le attività che possono essere disposte dal giudice alla P.T.?

Sostanzialmente le seguenti:

A ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI.

I sistemi informativi (A.T., C.C.I.A.A., P.R.A., Conservatoria dei RR.II., etc.) ai quali l'autorità delegata (P.T.) ha immediato accesso consentono di acquisire in tempi molto celeri conferme/smentite delle dichiarazioni fiscali depositate (ad es. a

difforme rispetto a quella immediatamente apparente e tale da assumere rilievo ai diversi fini dell'accertamento della reale potenzialità di un coniuge ...”.

seguito di eventuali procedimenti dell'amministrazione finanziaria che si siano conclusi con la rettifica delle dichiarazioni presentate dal contribuente) e, più in generale, un quadro completo di dati (che, essendo in possesso di amministrazioni pubbliche, potrebbero comunque essere interessati da un provvedimento ex **art. 213 c.p.c.**) riferibili alla parte assoggettata all'indagine.

B ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE.

In tal caso la **P.T.** agirà come solitamente fa un consulente tecnico di ufficio ai sensi degli **artt. 191**¹⁷ e **198 C.P.C.**¹⁸, svolgendo una funzione di consulenza di natura contabile relativamente alle informazioni raccolte, sempre nell'ottica del contributo istituzionalmente dovuto ad un altro organo dello Stato, nell'interesse ed al servizio del cittadino.

Quindi la consulenza fornita dalla **P.T.** si sostanzierà in una funzione di ausilio alla valutazione degli elementi acquisiti, allorquando sia necessario disporre di cognizioni tecniche specialistiche.

C ESECUZIONE DI INDAGINI DELEGATE.

Il loro contenuto dipende dall'ordinanza del giudice con cui questi incaricherà la **P.T.** di procedere e contemporaneamente ne fisserà i poteri.

La **P.T.** potrà essere delegata a:

- chiedere chiarimenti alle parti,
- assumere informazioni da terzi (salvo che il giudice non li convochi in qualità di testimoni - **art. 210 c.p.c.**¹⁹),
- estrarre copie di eventuali documentazioni (**art. 261 c.p.c.**²⁰),

¹⁷ **191. Nomina di consulente tecnico.**

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone [disp. att. c.p.c. 22].

¹⁸ **198. Esame contabile.**

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti [c.p.c. 185, 200].

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

¹⁹ **210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.**

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo [c.p.c. 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670].

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [c.p.c. 258, 262].

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione [c.p.c. 90; disp. att. c.p.c. 94, 95].

²⁰ **261. Riproduzioni, copie ed esperimenti.**

Il giudice istruttore può disporre [c.p.c. 202] che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche [c.p.c. 212] di oggetti, documenti [c.c. 2719] e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Eguale, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

- effettuare ispezioni (**art. 258 c.p.c.** ²¹).

Queste operazioni potranno essere svolte nei confronti di uno dei due coniugi o anche nei confronti di terzi; infatti, la possibilità di agire anche nei confronti di soggetti diversi dai coniugi è testualmente prevista dall'**art. 155 u.c. c.c.** che consente di estendere indagini ai beni intestati a soggetti terzi.

Laddove, poi, sia necessario acquisire dati presso soggetti diversi, si ritiene che il giudice possa delegare la **P.T.** ad avvalersi dei poteri di richiesta di cui agli **artt. 210 e ss. c.p.c.**. A tale proposito l'**art. 213 c.p.c.** ²² chiama in causa le PP.AA..

L'attività per conto del giudice civile consistente nell'acquisizione di chiarimenti dalle parti, assumere informazioni da terzi, estrazione di copie di eventuali documentazioni, di effettuazione di ispezioni necessita preliminarmente dell'emissione di un'ordinanza specifica e si sostanzierà in una mera attività posta in essere quale *longa manus* del Giudice per cui di fronte al diniego del soggetto terzo la P.T. non potrà fare altro che redigere apposita relazione all'indirizzo dell'A.G. civile senza effettuare alcuna proposta o suggerimento.

In questa attività delegata di acquisizione di dati concernenti profili meno “visibili” della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto interessato e che si riflettono più direttamente sul suo tenore di vita molto interessante può essere, a titolo meramente esemplificativo, rilevare:

- l'iscrizione a circoli esclusivi (e, pertanto, costosi),
- la frequenza di viaggi o di sostituzione dell'autovettura,
- la disponibilità di natanti, cavalli da corsa, aeromobili privati o da turismo, collaboratori domestici etc..

Al di là del dato attuale, sarà importante ricostruire anche le variazioni degli ultimi anni, in quanto disporre di un'autovettura di grossa cilindrata può essere un conto, cambiarne una all'anno può denotare la disponibilità di ben altre entrate, più o meno palesi!

Detto questo non si vuole certo incitare alla delazione, che ha un'evidente connotazione negativa.

Il coniuge debole che contesta precisi fatti e si rivolge al giudice lo fa, ai sensi dell'**art. 5, c.9, L.898/1970**, o delle altre norme in premessa, proprio per ottenere, con o senza il consenso dell'altro coniuge, un assegno più elevato, se del caso dopo le apposite indagini di **P.T.**.

In altri termini, il coniuge debole persegue esattamente questo scopo e, quindi, ha tutto l'interesse a fornire al giudice (o, per il suo tramite, alla **P.T.**) elementi idonei ad orientare al meglio le attività investigative.

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [c.p.c. 68] che presta giuramento a norma dell'articolo 193 [c.c. 2712].

²¹ **258. Ordinanza d'ispezione.**

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone [c.p.c. 118] è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [c.p.c. 202, 210, 421, 696; disp. att. c.p.c. 93].

²² **213. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.**

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

Pertanto quanto più il coniuge debole ed il suo avvocato saranno in grado di fornire notizie utili e possibilmente documentate al Giudice ed alla **P.T.** tanto più tali indagini avranno successo.

Il giudice, a sua volta, potrà formulare richieste specifiche, alle quali certamente otterrà risposte altrettanto specifiche.

Occorre, anche su questo aspetto, essere chiari: le richieste generiche di indagini otterranno, nella migliore delle ipotesi, risposte meno dettagliate e meno utili, al giudice civile che le ha disposte ed al coniuge debole istante, di quanto non sarebbe possibile ottenere partendo invece da dati "*mirati*".

L'esperienza giurisprudenziale insegna che le indagini della **G.d.F.** (*rectius* della **P.T.**) sono risultate particolarmente incisive e proficue proprio grazie ad un accurato lavoro preparatorio eseguito dal coniuge debole e dal suo avvocato.

Nel caso in cui le contestazioni riguardino beni fiduciariamente intestati, si ritiene che il giudice potrà disporre indagini nei confronti delle società fiduciarie intestatarie ordinando loro l'esibizione di documenti o formulando richieste di chiarimenti.

Il superamento dello schermo fiduciario in questi casi sarà possibile solo a condizione che le indagini non siano meramente esplorative.

Il coniuge interessato dovrà pertanto fornire le maggiori informazioni possibili, ivi compreso il nome del fiduciante, e dimostrare di non poter confermare diversamente questa informazione. In presenza di queste condizioni, il giudice potrà formulare le necessarie richieste alle società fiduciarie le quali potranno così fornire le relative risposte.

La società fiduciaria, infatti, non venendo chiamata a rilevare il nominativo del titolare sostanziale dei beni poiché tale elemento è già acquisito al processo, bensì semplicemente a confermare il suo ruolo di intestatario dei beni, non violerà così il mandato fiduciario.

Ove, pur in presenza di queste condizioni, la società fiduciaria continuasse a rifiutarsi di rispondere, si crede che il giudice possa desumere argomenti di prova a favore della parte istante ed a danno del cliente fiduciante.

Qualora, invece, uno dei coniugi asserisca, senza dimostrare neppure per presunzioni, l'esistenza di un rapporto fiduciario, la relativa richiesta violerebbe i principî posti in materia di prove dal codice di procedura civile legittimando così la società fiduciaria ad opporre il suo obbligo di riservatezza.

La regola della riservatezza insita nell'attività delle società fiduciarie comporta la possibilità di avanzare alle società fiduciarie solo richieste nominative; non è possibile chiedere loro in maniera del tutto generica chi siano i proprietari

La **G.d.F.**, poi, non può effettuare proiezioni sui redditi in base a degli indicatori.

Mentre al giudice, infatti, l'ordinamento riconosce una simile facoltà, la **P.T.** è un organo specialistico che non può - proprio sul piano tecnico - formulare ipotesi.

Quindi la **G.d.F.** non può dare risposte tecniche a quesiti quali:

- **“Quanto guadagna una persona che viaggia a bordo di una Ferrari?”**,
- **“Quanto guadagna una persona proprietaria di un grande attico in un prestigioso quartiere di una grande città?”**

- “**Quanto “frutta” uno studio odontoiatrico?**”
- “**Quanto incidono nel tenore di vita i patrimoni delle famiglie d'origine?**”

Il fatto è che nessuna legge stabilisce in questo senso dei parametri.

La **G.d.F.** può raccogliere, con le sue indagini degli indicatori, sui quali dovrà esprimersi il giudice, che ha il potere-dovere di apprezzare gli elementi individuati e di stabilire, per tale via, l'ammontare congruo e giusto dell'assegno divorzile.

Un discorso a parte, ma più per la loro efficacia che per eventuali diversità di impostazione giuridica, meritano le **indagini finanziarie**.

6. I RISVOLTI DI NATURA FISCALE DELLE INDAGINI SVOLTE DALLA P.T..

Gli esiti positivi delle indagini svolte dalla **P.T.** produrranno inevitabilmente due effetti:

- nell'ambito del procedimento di separazione e di divorzio che le ha generate;
- ed in ambito fiscale.

La **P.T.** farà propri i dati e le informazioni acquisiti ai fini dell'accertamento tributario onde comunicarli nei modi di legge all'Amministrazione finanziaria.

Forse questo aspetto potrebbe risultare contrario agli interessi del coniuge debole poichè dalle indagini svolte dalla **P.T.** e dalle conseguenti contestazioni fiscali potrebbe derivare un consistente depauperamento delle risorse “**nera**”, *i.e.* occulte, sulle quali si faceva affidamento per un assegno divorzile o di separazione più consistente.

Del resto una volta attivata la **P.T.**, e, quindi, allorquando la **G.d.F.** viene a conoscenza di dati e notizie utili ai fini di possibili contestazioni fiscali si mette in moto il procedimento amministrativo tributario.

All'uopo viene in soccorso l'**art. 36 D.P.R. 600/73** rubricato “**Comunicazione di violazioni tributarie**” il quale stabilisce che “***I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli.***”

La **P.T.** qualora poi rilevi l'insorgenza di fatti penalmente rilevanti avrà l'obbligo di informare l'A.G. penale competente (con informativa ex **art. 347 c.p.p.** per gli ufficiali ed agenti di **P.T.** appartenenti alla **G.d.F.** in virtù delle qualifiche di ufficiali ed agenti di p.g. rivestite dai medesimi ex **art. 57 c.p.p.** coordinato con il disposto dell'**art. 220 norme di attuazione del c.p.p.** e per quanto riguarda gli altri **pp.uu.** con denuncia redatta ex **art. 331 c.p.p.**..

Invece per quanto concerne il giudicato penale gli **artt. 33 D.P.R. 600/73** ²³ e **63**

²³ “... La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le

D.P.R. 633/1972 ²⁴ disciplinano l'utilizzo ai fini fiscali anche dei dati emersi nel corso di un procedimento penale.

Regole diverse ma sostanzialmente destinate ad ottenere il medesimo risultato.

7. INDAGINI FINANZIARIE ED ANAGRAFE DEI RAPPORTI ^{25 26}

In molti casi, proprio gli accertamenti bancari, o più correttamente le indagini finanziarie, rappresentano lo strumento più efficace, per non dire l'unico, in grado di consentire una reale fotografia reddituale e patrimoniale di un soggetto.

Perciò bisogna fare riferimento non solo ai conti noti ufficiali, generalmente già portati a conoscenza del giudice ai sensi dell'**art. 5, c.9, L.898/1970**, quanto piuttosto alle posizioni occulte, a quelle, cioè, che servono a far transitare pagamenti “**in nero**”, generalmente con la primaria finalità di sfuggire all'Erario o ai creditori.

Nell'individuare conti e intermediari finanziari non ufficiali, occultati e gestiti per il tramite di prestanome, il più prezioso alleato del giudice e della **P.T.** è il coniuge debole, quello che contesta la posizione reddituale e patrimoniale presentata dall'altro, in modo da ottenere un assegno divorzile più consistente.

Ecco, allora, che la delega del giudice alla **P.T.** dovrà

- indicare il periodo di riferimento,
- indicare l'acquisizione delle schede di movimentazione dei c.c. bancari e/o estratti conto anche di carte di credito,
- precisare l'area territoriale.

Le indagini finanziarie sono, perciò, un mezzo istruttorio che rientra nei poteri ufficiosi del giudice a cui si potrà fare ricorso quando il materiale probatorio acquisito non è univoco o non attendibile, in modo particolare quando vi è l'esigenza di verificare la situazione patrimoniale dei coniugi nell'interesse dei figli.

A LE INDAGINI FINANZIARIE

La **Circ.1/2008** del Comando Generale del Corpo della **G.d.F.** al volume IV precisa che al pari degli altri strumenti istruttori di matrice tributaria, possono essere attivate dagli Organi ispettivi dell'A.F. ogni qual volta ciò risulti utile, opportuno e

facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. ...”

²⁴ C.1 - La Guardia di finanza coopera con gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. **Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.**

²⁵ Il riferimento è alle circolari 1/2008, 210355/09 e 143653/11 del Comando Generale della G.d.F.

²⁶ Le circolari possono contenere semplici comunicazioni, ovvero precise direttive o istruzioni in ordine alle modalità di comportamento che i destinatari, interni all'Amministrazione, devono adottare in merito ad una certa norma di legge.

Si tratta di un'attività strumentale all'obiettivo di indirizzare, in modo univoco, i comportamenti dei vari comandi e reparti operativi del Corpo su tutto il territorio nazionale.

consigliabile per poter giungere alla esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto di attività ispettiva; nella vigente disciplina, non è contemplata alcuna tipizzazione legale delle circostanze legittimanti l'avvio degli accertamenti in rassegna e, in questa prospettiva, il loro fondamento deve essere ricercato nelle generali esigenze di natura istruttoria connesse al controllo della correttezza e completezza delle dichiarazioni fiscali, all'accertamento delle imposte o maggior imposte dovute, alla verifica dell'osservanza del complesso di obblighi strumentali stabiliti a carico dei soggetti passivi dei tributi.

L'esercizio del potere di cui trattasi non è necessariamente subordinato al preventivo avvio di una specifica verifica fiscale.

Tale assunto trova conferma nello stesso dettato letterale delle norme di riferimento le quali, a differenza di quanto contemplato nei già citati **nn. 6 bis**), dell'**art. 32 D.P.R. 600/73** e **51 D.P.R. 633/72** con riferimento alla potestà di richiesta diretta al contribuente dei dati relativi ai rapporti intrattenuti con gli intermediari, non fanno alcun cenno alla obbligatoria sussistenza – ai fini dell'attivazione del potere d'indagine finanziaria – di un accertamento, di un'ispezione o di una verifica in corso nei confronti del contribuente.

Una possibile ipotesi di avvio di indagini finanziarie a fini fiscali al di fuori di una formale attività ispettiva, può essere, ad esempio, individuata nella necessità di eseguire approfondimenti sulla posizione fiscale di un contribuente non residente in Italia ma che risulti titolare di rapporti finanziari nel territorio nazionale, anche, ma non esclusivamente, a seguito di una specifica attivazione pervenuta da un Organo collaterale estero, nell'ambito dei rapporti di cooperazione amministrativa ai fini fiscali.

Ad ogni buon conto, è indubbio che la richiesta di accesso alla documentazione detenuta dagli intermediari è tendenzialmente inquadrata nell'ambito di una verifica o, al limite, di un controllo.

In questo contesto, la decisione circa l'utilizzo di tale penetrante strumento d'indagine non può prescindere dalla parallela considerazione da un lato, degli elementi di pericolosità fiscale acquisiti sul conto del contribuente e dall'altro, delle esigenze di economicità e proficuità dell'azione ispettiva nel suo complesso e, in questo senso, la compiuta ponderazione di tale duplice ordine di circostanze trova la sua più naturale collocazione all'interno degli schemi valutativi propri delle ispezioni fiscali.

In altre parole, pur in assenza di una previsione tassativa dei presupposti d'innescio degli accertamenti finanziari, la scelta di ricorrere a tale strumento operativo dovrà essere sempre adeguatamente motivata nonché giustificata, in linea generale, dalla necessità di approfondire l'indagine fiscale in corso; le ragioni di detta scelta saranno esposte, oltre che negli atti interni della procedura, anche nel piano di verifica, ove sia in corso una verifica.

Vi sono, peraltro, alcuni contesti operativi nei quali l'avvio delle indagini finanziarie appare quanto meno auspicabile, soprattutto in ragione della particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare; tra queste casistiche possono essere comprese:

- le forme di evasione totale o paratotale;
- le ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili o di loro tenuta in maniera palesemente inattendibile;
- i casi di frode fiscale e le altre fattispecie penali tributarie;
- le situazioni di evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità

contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti.

Si tratta, comunque, di indicazioni di portata generale ed orientativa, che non devono far venir meno la possibilità, per i verificatori, di attivare il mezzo istruttorio in rassegna tutte le volte in cui lo ritengano necessario ovvero opportuno.

B L'ANAGRAFE DEI RAPPORTI

a) Normativa di riferimento

È stato istituito dall'art. 37, c. 4, D.L. 223/2006 conv. nella L. 04.08.2006 n.248, che ha modificato l'art.7, c. 6 e 11, D.P.R. 605/1973²⁷.

Si tratta di un archivio informatizzato, realizzato in un'apposita sezione dell'A.T., che:

- a. contiene i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di **tutti i soggetti che, dal 01.01.2005 in poi, intrattengono o hanno intrattenuto qualsiasi rapporto continuativo o hanno effettuato qualsiasi operazione** di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, **sia per conto proprio che per conto o a nome di terzi**, presso le banche, le Poste Italiane, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi ex **artt. 106 e 107 T.U.B.**, gli agenti in attività finanziaria, le imprese d'investimento, gli istituti di moneta elettronica, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie e gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- b. è alimentato ogni mese dagli intermediari che, con riferimento al mese precedente, provvedono alla trasmissione all'Anagrafe tributaria delle

²⁷ 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

...

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

...

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

informazioni relative alle nuove istituzioni di rapporti ed alle eventuali variazioni intervenute rispetto ai rapporti già oggetto di comunicazione nonché alla presenza di nuove operazioni finanziarie eseguite allo sportello dalla clientela;

- c. è già conosciuto ed utilizzato, tramite l'applicativo “*Indagini finanziarie*”, dai Reparti operativi della **G.d.F. per sviluppare gli accertamenti bancari e finanziari a fini fiscali in materia di IVA ed II.DD.**, in presenza delle condizioni previste dagli **artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972**;
- d. può essere interrogato, ex **art. 7, c. 11, D.P.R. 605/1973**, anche per altre finalità specificamente individuate, ossia

- **per le attività di riscossione a ruolo di crediti erariali,**

nonché per:

- **l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca ed all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371 bis c.p.p., sia nelle fasi processuali successive;**
- **gli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione di misure di prevenzione.**

Per tali finalità, possono utilizzare le informazioni finanziarie risultanti dall'archivio tutti i soggetti elencati nell'**art. 4, c.2, lett. a), b), c) ed e)** del regolamento approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 04.08.2000 n. 269, ossia:

- **l'A.G.**, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, nonché **gli ufficiali di p.g.** delegati dal P.M. o **specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'art.12 D.L. 152/1991, conv. con modd. dalla L. 203/1991;**
- **l'U.I.F.**, nell'adempimento delle funzioni di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, previste dal **D.Lgs. 231/2007;**
- **il Ministro dell'Interno, il Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S., i Questori ed il Direttore della D.I.A.;**
- **il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria G.d.F. (N.S.P.V.), nell'esercizio delle funzioni ex art. 8, c. 4, lett. a), e 5, D.Lgs. 231/2007.**

L'applicativo informatico denominato “Consultazione Anagrafe dei Rapporti”, consente ai Reparti operativi del Corpo di inoltrare via terminale anche le richieste di interrogazione per le finalità di prevenzione.

b) Presupposti di legittimità

a. Accessi all'archivio dei rapporti per finalità di prevenzione antimafia

L'attività della **G.d.F.** nel settore delle misure di prevenzione antimafia trova il suo fondamento principalmente nelle disposizioni già previste dalla **L. 575/1965** e dalla **L. 646/1982** e ora dal Codice Antimafia (**D.Lgs. 159/2011**).

In questo contesto operativo, l'accesso all'archivio dei rapporti:

- **può essere effettuato in caso di:**

- **accertamenti patrimoniali ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 159/2011 (già ex art. 2-bis L. 575/1965), su delega dell’A.G., del direttore della D.I.A. ovvero del Questore territorialmente competente).** Pertanto, in assenza di un formale atto d’impulso da parte delle predette Autorità, eventuali indagini patrimoniali avviate d’iniziativa non potranno essere sviluppate avvalendosi della procedura di consultazione dell’anagrafe dei rapporti;
 - **verifiche della posizione fiscale ai sensi dell’art.25 L. 646/1982²⁸.** In questo ambito, ai fini della consultazione dell’archivio dei rapporti, il Comandante del Nucleo di P.T. potrà valutare di ricorrere, alternativamente, anche alla procedura prevista ai fini fiscali in materia di indagini finanziarie di cui agli artt. 32, c.1, n.7), D.P.R. 600/1973 e 51, c.2, n.7), D.P.R. 633/1972;
 - **dovrà materialmente essere autorizzato:**
 - **dal comandante del Reparto operante** nel caso in cui si tratti di accertamenti patrimoniali delegati (già ex art. 2 bis L. 575/65) dall’A.G.;
 - in tutti gli altri casi, **dal Comandante del S.C.I.C.O. ovvero da ufficiali di p.g. del Reparto speciale da questo designati.**
- b. Accessi all’archivio dei rapporti per finalità di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo**

Il ruolo e le funzioni di prevenzione della **G.d.F.** a fini antiriciclaggio e antiterrorismo sono previste e disciplinate dai **D.Lgs. 109/2007 e 231/2007**, che hanno attribuito, *in primis*, al **N.S.P.V. G.d.F.** compiti ben precisi a tutela del sistema finanziario ed economico del Paese.

Sulla base di tale cornice normativa, l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari:

- **può essere effettuato nei casi di:**
 - **sviluppo delle segnalazioni per operazioni sospette**, sia in fase di analisi pre-investigativa del **N.S.P.V.** che durante gli approfondimenti investigativi a cura dei gruppi dipendenti o dei Reparti delegati;
 - **ispezioni** presso gli intermediari, i professionisti e gli altri operatori non finanziari sottoposti alla vigilanza ispettiva della **G.d.F.**, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo;
 - **attività connesse all’attuazione delle sanzioni finanziarie a carico dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;**
 - **procedure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche per finalità antiterrorismo;**
 - **accertamenti a richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.)²⁹;**

²⁸ Si evidenzia che, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 7 L. 13.08.2010 n.136, l’esecuzione di accertamenti nei confronti di persone fisiche o giuridiche riconducibili al soggetto sottoposto a verifica della posizione fiscale può essere delegata dal Nucleo P.T. anche ad altri Reparti operativi del Corpo. Conseguentemente, in tali casi, la delega all’esecuzione dello specifico modulo ispettivo costituirà il presupposto per l’accesso all’anagrafe dei rapporti tramite l’interessamento dello S.C.I.C.O. anche da parte degli altri Reparti del Corpo.

²⁹ Art. 3, c. 7, D.Lgs. 109/2007.

- sarà autorizzato dal Comandante del N.S.P.V. o dai militari dipendenti appositamente incaricati.

c) L'applicativo informatico “Consultazione Anagrafe dei Rapporti”

Consente di selezionare solo una delle seguenti 5 tipologie di indagini/accertamenti rispetto alla quale si intende effettuare la consultazione dell'archivio dei rapporti, ovvero:

- “Verifiche e Accertamenti Patrimoniali”;
- “Antiriciclaggio”;
- “Delega autorità giudiziaria”;
- “Sub delega altre autorità”;
- “Accertamenti Patrimoniali su delega A.G.”.

C CONCLUSIONI

Per costante prassi del Comando Generale della G.d.F. (r.d.m. 392735 datato 20.11.2009 e nota nr. 305928/10 del 14.10.2010) tenuto conto che:

- le indagini sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, avanzate alla **P.T.** ai sensi dell'**art.5, c.9, L.898/1970** costituiscono altre attività a richiesta del giudice civile, che, avuto riguardo alla natura strettamente giudiziaria ed alle precipue finalità per cui sono delegate, non possono qualificarsi come attività amministrativa di natura fiscale;
- le indagini finanziarie previste dagli **artt. 32 D.P.R. 600/1973** e **51 D.P.R. 633/1972** possono essere avviate solo ai fini della “**esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto dell'attività ispettiva**”;

sottolineato che allo stato attuale la procedura telematica prevista per le indagini finanziarie ai fini dell'accertamento delle II.DD. e dell'I.V.A. non è applicabile alle citate richieste avanzate dai Giudici Civili, non è possibile:

- **avanzare al Comandante Regionale istanze finalizzate ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione della documentazione relativa ai rapporti finanziari riconducibili ai coniugi in corso di separazione;**
- **accedere all'Archivio dei rapporti istituito dall'art. 37, c.4, D.L. 223/2006, conv. dalla L. 248/2006, allo scopo di individuare preventivamente gli intermediari finanziari presso cui i suddetti rapporti sono intrattenuti.**

Pertanto, per l'effettuazione di accertamenti bancari e postali si dovrà procedere “*in maniera classica*” ossia il giudice civile dovrà emettere apposito specifico decreto al fine di acquisire “**ogni rapporto finanziario**” che dovrà:

- essere nominativo,
- e precisare il periodo temporale di riferimento,

e sarà fatto notificare, per il tramite dei Reparti del Corpo della G.d.F., presso le sedi centrali di tutti gli istituti bancari e postali nonché gli intermediari finanziari presenti su tutto il territorio nazionale anche nel caso in cui gli accertamenti siano limitati a livello locale e nell'ipotesi di conferimento d'incarico ad un C.T.U..

D PROBLEMATICHE OPERATIVE

Gli istituti bancari, a differenza di quanto avviene per le indagini finanziarie ai fini tributari e in campo penale, di sovente si limitano unicamente a comunicare l'esistenza di conti correnti presso le loro filiali non inviando gli estratti conto in

quanto esigono il previo pagamento dei costi/spese relative alla fornitura della copia della documentazione.

In tal caso il giudice, appositamente informato dalla P.T., potrà:

- **o, d'imperio, ottenere la documentazione bancaria dall'intermediario finanziario interessato,**
- **oppure chiedere al coniuge, nei cui confronti si procede, l'esibizione della documentazione bancaria necessaria per definire il contesto, tenuto altresì conto che a carico del medesimo coniuge verranno poste le relative spese.**

In ogni caso tali spese non potranno essere addebitate alla P.T. appositamente delegata.³⁰

Pordenone 25 maggio 2012

Tenente Andrea Gilardenghi

³⁰ **Testi di riferimento:**

- Milena Balsamo **“Rapporti tra provvedimento presidenziale e poteri di modifica e revoca del g.i. in sede di separazione e divorzio”**, materiale del convegno organizzato dalla sezione pisana dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia con il patrocinio dell'ordine degli Avvocati di Pisa “Il contributo di mantenimento e l'assegno divorzile”, Pisa, 20 maggio 2011.
- Gaudenzia Brunello e Giovanna Tonello **“Gli strumenti per conoscere la situazione fiscale dell'altro coniuge”**, in Rivista AIAF 2009/2 – maggio – agosto 2009, pp.73 ss.;
- S.Ten. Claudio Scarselletta **“Accertamento, a mezzo della polizia tributaria, delle potenzialità economiche delle parti nei procedimenti di separazione e divorzio”** pubblicato sul sito www.ordineavvocatibrescia.it nel materiale del convegno “Le questioni fiscali nei procedimenti di separazione e divorzio” marzo 2007;
- Andrea Gangemi e Federico Rasi (con postilla di Fabio Marchetti) **“Accertamento del reddito dei coniugi e limiti al segreto fiduciario”**, Luiss – Ceradi, ottobre 2006;
- Giovanni Fanticini **“Accertamento delle potenzialità economiche delle parti, anche a mezzo della Polizia Tributaria”**, Reggio Emilia – 6 maggio 2006;
- Giancarlo Pezzuto **“Le indagini reddituali e patrimoniali della polizia tributaria nei procedimenti di separazione e divorzio”** in Quaderno AIAF 2006/1, pp.233 ss. – scritto già pubblicato nella rivista “Il Fisco” n.17 del 2003, fasc.1, pp. 2556 ss.;
- Federico Maurizio D'Andrea **“L'attività della Guardia di Finanza delegata dal giudice civile nei casi di scioglimento del matrimonio”** in Quaderno AIAF 2006/1, pp.245 ss.;
- Marina Marino **“Aspetti sostanziali e processuali degli accertamenti patrimoniali nei giudizi di separazione e divorzio”** in Rivista AIAF 3/2005, pp.24 ss.;
- Giancarlo Pezzuto **“L'attività del Corpo nelle cause di separazione divorzio”** in **“Panorama tributario e professionale”** nr.8/9 agosto-settembre 2004, rivista “Il Finanziere”;
- Geremia Casaburi **“I poteri del G.I. della separazione e del divorzio”**;
- **“Polizia Tributaria e Guardia di Finanza: esperienze, realtà e prospettive”**, Annali della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – giugno 2001, a cura dei frequentatori del 29° corso Superiore.